



COMUNE DI CASTELFORTE

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina

Prot. n. 7172 del 03 LUG. 2018

ORDINANZA n. 22 del 03 LUG. 2018

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante il periodo estivo, diverse aree del territorio comunale sono interessate da incendi di gran parte dolosi e, dovuti allo stato di abbandono in cui versano alcune aree sia all'interno, che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono seguite le dovute operazioni di sfalcio dell'erba, di potatura se necessario delle essenze arboree, al fine di evitare rischi di incendi o proliferazione di infestanti a salvaguardia per la salute, conservazione dei beni e della pubblica incolumità, pertanto, al fine di mitigare tali fenomeni è, da regolare l'attività di combustione di materiali agricoli, derivanti da sfalci, potature e ripuliture dei fondi da sterpaglie, vegetazione spontanea e materiali infiammabili;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 16 settembre 2011, n. 415, con cui è approvato il *"Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014"* ai sensi della Legge regionale 39/2002, art. 64, comma 5. Programma attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

VISTA la Legge Regionale del 28 ottobre 2002 n. 39 art. 65 che individua il periodo di massimo rischio di incendi boschivi quello compreso dal giorno 15 giugno al 30 settembre, mentre i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio alla fine di ottobre costituiscono periodi di allerta, in tutto il territorio della Regione Lazio;

VISTI:

- **L'art. 15** della Legge n. 225 del 24/02/1992;
- **gli art. 50 e 54** del DLgs. N. 267/2000;
- **la Legge 24 febbraio 1992, n. 225** in materia di Protezione Civile;
- **la Legge 21 novembre 2000, n. 353** (*legge quadro in materia di incendi boschivi*);
- **la Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 39;**
- **gli artt. 449 e 650** del C.P.;
- **il D.Lgs. n. 112/98**, con il quale viene attribuito ai Comuni anche la lotta agli incendi nelle attività di Protezione Civile;
- **l'art. 182, comma 6-bis** del D.Lgs. n. 152/2006 introdotto dall'art. 14-comma 8 della Legge n. 116/2014 di conversione del D.L. n.91 del 24/06/2014;

Per le motivazioni di cui in premessa;



COMUNE DI CASTELFORTE

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina

O R D I N A

A tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati anche all'interno dell'abitato cittadino, di mantenere costantemente puliti i lotti, da sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiali legnosi in genere, in particolar modo quelli prospicienti le strade e le aree pubbliche.

Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre steri, ogni stero equivale ad un metro cubo(1X1X1) per ettaro, nelle aree, periodi e orari e, condizione a tutela della salute e dell'ambiente così riportato:

- la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- durante le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza, da parte del produttore e/o conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata di cui in premessa;
- la combustione deve avvenire ad almeno metri 50(cinquanta) da edifici di terzi, senza arrecare disturbo conseguente a fumo o ricaduta di fuliggine;
- si dovrà adottare una condotta civile ovvero informare in anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle operazioni di abbruciatura che quest'ultime siano effettuate nel rispetto della distanza sopraindicata;
- i materiali da abbruciare, dovrà essere preventivamente ed adeguatamente essiccato;
- la zona su cui si esegue l'abbruciamento per evitare il propagarsi dell'incendio, deve essere circoscritta, libera da residui vegetali ed avere una fascia perimetrale non inferiore a ml. 5,00;
- qualora nel caso delle operazioni di abbruciamento sopravvengono vento e/o altre condizioni di pericolosità che possono facilitare la propagazione delle fiamme e/o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento
- nelle aree adiacenti a boschi e/o ubicate ad una distanza inferiore a ml. 100 dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a ml. 10,00;
- è assolutamente vietata la combustione di materiale o sostanze diverse dagli scarti vegetali.

Nei periodi di massimo rischio incendi boschivi, ovvero 15 giugno -30 settembre di ogni anno, è sempre vietato l'abbruciamento di residui vegetali e forestali.

E' d'obbligo per tutta la cittadinanza prima di accendere i fuochi, accertarsi di non essere nel " periodo di massimo rischio incendi boschivi".

Le operazioni di accensione e, spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento e possibilmente umide, entro le seguenti date e orari:

-Dal **1° Ottobre al 14 giugno** di ogni anno:

- Periodo invernale: Orari Antimeridiani dalle **ore 7,00 alle ore 10,00;**
Pomeridiane dalle **ore 14,30 alle ore 17,30;**



COMUNE DI CASTELFORTE

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina

-Periodo Estivo dal **31/03 al 14/06** di ogni anno:

- Orari antimeridiani dalle **ore 6,00 alle ore 9,00:**
- Pomeridiane dalle **ore 18,30 alle ore 21,30.**

INVITA

Chiunque avvisti un incendio, (anche se in fase iniziale) a segnalarlo tempestivamente al fine di evitare la propagazione dello stesso con grave danno per l'ambiente al :

- **Carabinieri Forestale Dello Stato n.1515**
- **Comando Vigili del Fuoco n.115**
- **Sala Operativa Regionale n°803555**

AVVERTE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituiscono reato, saranno applicate le sottoelencate sanzioni, che potranno essere estinte con le modalità previste dall'art. 16 e seguenti, della legge n. 689/91 e ss.mm. e i., ovvero pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte della massimo della sanzione prevista per violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa, non vi è stata dalla notificazione degli estremi di violazione.

-combustione sterpaglie, vegetali ecc. fuori orario e periodi consentiti non rispettando le condizioni previste nella presente Ordinanza: sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00.

AVVERTE

Che in caso di inadempienza da parte del proprietario o affittuario, ve necessario intervenire per la tutela e la sicurezza della circolazione stradale o a tutela della incolumità di cose o persone, si procederà d'ufficio ad eseguire interventi ritenuti urgenti e improcastinabili, con riva sa delle spese sostenute a carico del contravventore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati;

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241/90 chiunque abbia interesse, avverso la presente ordinanza, potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo Delle stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro centoventi giorni dalla sua



COMUNE DI CASTELFORTE

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina

pubblicazione. E' vietata altresì in ogni caso bruciare materiali diversi da sterpaglie e/o scarti vegetali di origine agricola indicati nella presente ordinanza (plastica, cartoni ,pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci ,ecc.), tali violazioni saranno sanzionate secondo le modalità previste dall'art. 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e i.(Testo Unico Ambientale).

La presente, revoca e, sostituisce, tutte le altre precedenti Ordinanze emesse per abbruciamento residui vegetali.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga affissa all'Albo informatico Comunale e, che alla stessa sia data massima pubblicità.

-Alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affissione nelle bacheche comunali;

-Sia pubblicata sul sito internet del Comune dalla data di emissione e fino al 30 settembre del corrente anno.

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi della Forza Pubblica a cui è inviata, sono incaricati della Vigilanza ed osservanza della presente Ordinanza.

Copia della presente sarà inviata:

Alla Regione Lazio-Agenzia Regionale Protezione Civile-Sala Operativa-Roma;

Alla Prefettura di Latina-UTG-Area V-Latina;

Alla Stazione Carabinieri Forestale di Spigno Saturnia;

Al Corpo Provinciale Vigili Del Fuoco di Latina;

Al Commissariato P.S. di Formia;

Al Comado Legione Carabinieri Lazio Stazione di Castelforte;

Alla Guardia di Finanza di Formia;

All'Associazione di volontariato AEGO di Castelforte;

Al Comando Polizia Locale-Sede-.

Dalla Residenza Municipale, lì



IL SINDACO

Rag. Giancarlo CARDILLO